ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 157

41° anno

30 maggio 1998

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 1097/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli** 1

* **Regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo** 7

* **Regolamento (CE) n. 1099/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00** 9

* **Regolamento (CE) n. 1100/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1615/89 che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS)** 10

* **Regolamento (CE) n. 1101/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame** 12

Regolamento (CE) n. 1102/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 13

Regolamento (CE) n. 1103/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 16

Regolamento (CE) n. 1104/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 18

Regolamento (CE) n. 1105/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 20

Regolamento (CE) n. 1106/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 23

Regolamento (CE) n. 1107/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 26

Prezzo: 25 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1108/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 29

Regolamento (CE) n. 1109/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 31

Regolamento (CE) n. 1110/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 33

Regolamento (CE) n. 1111/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 35

Regolamento (CE) n. 1112/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 37

Regolamento (CE) n. 1113/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 39

Regolamento (CE) n. 1114/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 41

Regolamento (CE) n. 1115/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 43

Regolamento (CE) n. 1116/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 45

Regolamento (CE) n. 1117/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 48

Regolamento (CE) n. 1118/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 51

Regolamento (CE) n. 1119/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento finlandese 54

Regolamento (CE) n. 1120/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento svedese 59

Regolamento (CE) n. 1121/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento irlandese 64

Regolamento (CE) n. 1122/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 69

Regolamento (CE) n. 1123/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuta dall'organismo d'intervento tedesco 74

Regolamento (CE) n. 1124/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la decima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 79

Regolamento (CE) n. 1125/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 182ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 81

IT

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario *(segue)*

* **Regolamento (CE) n. 1126/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE** 82

* **Regolamento (CE) n. 1127/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 613/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso** 86

* **Regolamento (CE) n. 1128/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1998/1999** 89

* **Regolamento (CE) n. 1129/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** 91

* **Regolamento (CE) n. 1130/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1589/87, (CEE) n. 429/90, (CEE) n. 1158/91, (CEE) n. 3398/91 e (CE) n. 2571/97 per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte per le gare del mese di agosto 1998** 95

* **Regolamento (CE) n. 1131/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1997/1998** 96

* **Regolamento (CE) n. 1132/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo alla proroga della validità di alcuni titoli di esportazione di farina di frumento tenero** 97

Regolamento (CE) n. 1133/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentotreesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 99

Regolamento (CE) n. 1134/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 101

* **Regolamento (CE) n. 1135/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1066/95 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996, 1997 e 1998** 102

* **Regolamento (CE) n. 1136/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo** 104

* **Regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina** 107

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/351/CE:

* **Decisione della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE della Commissione** [1] 110

[1] Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1097/98 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 [3] determina il regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

considerando che in seguito all'entrata in vigore degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi (in prosieguo: «accordi GATT»); che numerosi di questi accordi riguardano il settore agricolo, in particolare l'accordo sull'agricoltura (in prosieguo: «accordo»); che in forza di tale accordo la Comunità non applica più prelievi variabili all'importazione dei prodotti agricoli o elementi mobili; che, di conseguenza bisogna adattare diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93 a questa nuova situazione, allo scopo di renderne più chiara la lettura; che altre disposizioni sono ormai senza oggetto;

considerando che, nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune riduzioni degli elementi agricoli nell'ambito della politica commerciale comune della Comunità; che le suddette riduzioni sono stabilite in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali; che è pertanto necessario che tali importi ridotti siano convertiti in moneta nazionale applicando lo stesso tasso di cambio utilizzato per la conversione degli importi non ridotti;

considerando che, nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune concessioni entro i limiti di contingenti concernenti sia la protezione agricola sia la protezione non agricola, ovvero che la protezione non agricola è soggetta a riduzioni a seguito di tali accordi; che è necessario che la gestione della parte non agricola della protezione sia soggetta alle stesse norme di gestione della parte agricola della protezione;

considerando che, a seguito delle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [4], la concessione di restituzioni per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato è sottoposta alla condizione che le restituzioni siano conformi agli impegni che la Comunità ha assunto conformemente all'articolo 228 del trattato; che le modalità necessarie per tener fede a tali impegni possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93;

considerando che è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3448/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il presente regolamento determina il regime di scambi appicabile a talune merci di cui all'allegato B.

[1] GU C 105 dell'11. 4. 1996, pag. 8.
[2] GU C 347 del 25. 10. 1996, pag. 464.
[3] GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[4] GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1161/97 (GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1).

2. Ai sensi del presente regolamento, s'intendono per:

— "prodotti agricoli": i prodotti compresi nell'allegato II del trattato,

— "merci": i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, elencati nell'allegato B.»;

b) È aggiunto il seguente paragrafo:

«2 bis. Ai fini dell'applicazione di taluni accordi preferenziali, si intendono per:

— "elemento agricolo": la parte dell'imposta corrispondente ai dazi previsti dalla tariffa doganale della Comunità applicabili ai prodotti agricoli di cui all'allegato A o, se del caso, ai dazi applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti che si ritiene vengano utilizzati e di cui all'articolo 13,

— "elemento non agricolo": la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito al primo trattino,

— "prodotto di base": taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato A o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, i cui dazi pubblicati nella tariffa doganale comune servono a determinare l'elemento agricolo dell'imposta delle merci.»

2) Al titolo I, il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

Importazione

Sezione I

Scambi con i paesi terzi

Articolo 2

1. Se non altrimenti disposto dal presente regolamento, alle merci di cui all'allegato B si applicano i tassi di dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B, l'imposta è costituita da un dazio ad valorem, denominato "elemento fisso", e da un importo specifico fissato in ecu, denominato "elemento agricolo".

Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B, l'elemento agricolo dell'imposta corrisponde a una parte dell'imposta applicabile all'importazione di dette merci.

2. Salvo il disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 10 bis, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1.

3. Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinaata e le regole particolari che ne disciplinano l'applicazione sono valide ai fini della classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. La nomenclatura tariffaria conseguente all'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Articolo 3

(Soppresso)

Articolo 4

1. Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 2 non può eccedere tale importo.

Se la riscossione dell'importo massimo di cui al primo comma è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (*).

2. Se l'importo massimo è costituito da un dazio ad valorem maggiorato da un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio è quello della tariffa doganale comune.

(*) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2308/97 (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 1).

Articolo 5

(soppresso)

Sezione II

Scambi preferenziali

Articolo 6

1. L'elemento agricolo applicabile nel contesto di scambi preferenziali è l'importo specifico stabilito dalla tariffa doganale comune.

Tuttavia, qualora il o i paesi in questione rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati e adottino gli stessi prodotti di base, trattino le stesse merci e utilizzino gli stessi coefficienti della Comunità:

a) l'elemento agricolo può essere determinato in funzione dei quantitativi fissati dei prodotti di base effettivamente utilizzati, ove la Comunità abbia concluso un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di detti quantitativi;

b) il dazio applicabile all'importazione di un prodotto di base può essere sostituito da un importo stabilito in funzione dello scarto tra prezzi agricoli praticati nella Comunità e i prezzi agricoli praticati nel paese o nella zona interessata, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito in comune per la zona interessata;

c) qualora l'applicazione della lettera b) determini importi irrilevanti per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere anche sostituito da un sistema di importi o di tassi forfettari.

2. Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti, applicabili alle importazioni effettuate nel quadro di un accordo preferenziale, sono convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio utilizzato per gli scambi non preferenziali.

3. I dazi ad valorem corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo nell'ambito di un accordo preferenziale.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Esse comprendono in particolare, ove necessario:

— l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione di tali regimi,

— le misure necessarie a evitare deviazioni di traffico,

— l'elenco dei prodotti di base.

5. Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

6. La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

1. Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale dell'elemento non agricolo dell'imposta, questo è costituito dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B.

2. Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16 le modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

— i prodotti che beneficiano di tali riduzioni,

— i quantitativi di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantitativi o valori,

— gli elementi che determinano la riduzione dell'elemento agricolo.

3. Le modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16.

4. La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.»

3) Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 10:

«Articolo 10 bis

1. Per evitare o eliminare gli effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario dell'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato C, l'importazione al tasso di dazio previsto dalla tariffa doganale comune di una o diverse di queste merci è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo a condizione che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o l'effetto prodotto sia sproporzionato rispetto all'effetto voluto.

2. I prezzi soglia al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi di soglia che devono essere superati per imporre un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni della Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 si presentano o possono presentarsi.

3. I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sno determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita considerata.

4. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

Queste modalità riguardano segnatamente:

a) le merci alle quali i dazi addizionali all'importazione sono applicati ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo,

b) gli altri criteri necessari di soglia richiesti per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 dell'accordo.»

4) All'articolo 12, il paragrafo 1 è soppresso. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione apporta al presente regolamento o ai regolamenti adottati in applicazione dello stesso, le modifiche derivanti dalle modifiche apportate alla nomenclatura combinata.»

5) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Il presente articolo è applicabile a tutti gli scambi preferenziali per i quali la determinazione dell'elemento agricolo dell'imposta, eventualmente ridotto alle condizioni dell'articolo 7, non è fondata sul contenuto reale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e/o per i quali gli importi di base non sono fondati sulle differenze di prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

2. Le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità dei prodotti di base da considerare sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione (*).

Le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

(*) GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.»

6) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.»

7) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.»

8) All'allegato B, sono soppressi i titoli riportati sotto le diciture «tabella 1» e «tabella 2».

9) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato C al regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

ALLEGATO

«ALLEGATO C

Codice NC	Designazione delle merci
da 0403 10 51 a 0403 10 99	Yogurt, aromatizzato o con aggiunta di frutta o di cacao
da 0403 10 71 a 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, con aggiunta di frutta o di cacao
0710 40	Granturco dolce, non cotto o cotto all'acqua o al vapore, congelato
0711 90 30	Granturco dolce, temporaneamente conservato (per es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato
1517 10 10	Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517 90 10	Altre miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte, superiore a 10 %, ma inferiore o uguale a 15 %
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato
2905 43 00	Mannitolo:
	D-glucitolo (sorbitolo):
	– in soluzione acquosa:
2905 44 11	– – contenente del D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	– – altro
	– altro:
2905 44 91	– – contenente di D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	– – altro
3505 10 10	Destrina
3505 10 92	Altri amidi e fecole modificati, eccetto amidi esterificati e eterificati, amilomeri, cadexomeri, crilanomeri e eldexomeri
	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 20 10	– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %
3505 20 30	– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %
3505 20 50	– con tenore, in peso, di amidi e di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %
3505 20 90	– con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

Codice NC	Designazione delle merci
	Agenti di appretura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per es.: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industria simili, o non nominati né compresi altrove, a base sostanza amidacee:
3809 10 10	– aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %
3809 10 30	– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
3809 10 50	– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %
3809 10 90	– aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %
	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44:
	– in soluzione acquosa:
3824 60 11	– – contenente di D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo
3824 60 19	– – altro
	– altro:
3824 60 91	– – contenente di D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
3824 60 99	– – altro»

REGOLAMENTO (CE) N. 1098/98 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1998

che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [1], in particolare l'articolo 16 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede che in caso di formazione di eccedenze il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, possa adottare misure appropriate riguardanti il potenziale di produzione; che il mercato del luppolo presenta attualmente una situazione eccedentaria; che tale situazione è dovuta a fattori tanto congiunturali quanto strutturali;

considerando che le associazioni di produttori si prefiggono di adattare la produzione alle esigenze del mercato; che a tal fine esse possono utilizzare sino al 20 % dell'aiuto per la realizzazione di misure appropriate; che occorre estendere la flessibilità delle associazioni di produttori in questo settore concedendo loro anche la possibilità di ricorrere a misure di ritiro temporaneo dalla produzione e/o di estirpazione definitiva delle superfici coltivate a luppolo; che tali misure vanno ad aggiungersi a quelle indicate tra le misure speciali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del succitato regolamento;

considerando che le condizioni di produzione e commercializzazione del luppolo e dunque anche la vitalità economica del settore divergono da uno Stato membro all'altro; che ne consegue l'opportunità che la decisione di applicare o meno le misure speciali venga adottata dallo Stato membro interessato;

considerando che il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva possono essere concessi solo se sono rispettate determinate condizioni, in particolare il divieto di cumulo degli aiuti per le superfici in ritiro temporaneo e l'obbligo di ridurre le superfici entro il 2002; che ciò comporta costi; che è opportuno compensare parzialmente tali costi e le perdite di reddito con il pagamento di un importo pari all'aiuto per ettaro durante un periodo di tempo limitato; che occorre quindi precisare che un importo pari all'aiuto può in tal caso essere concesso temporaneamente per le superfici su cui non è stato effettuato il raccolto; che, ai fini di un controllo efficace, occorre definire la superficie minima che può formare oggetto delle misure in questione;

considerando che, per un controllo efficace dell'applicazione delle misure in questione, occorre definire le competenze delle associazioni di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri, ed attribuire alla Commissione il potere di decidere le modalità di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oltre agli scopi elencati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1696/71, le associazioni di produttori possono anche adattare in comune la loro produzione alle esigenze del mercato e migliorarla tramite il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva.

Articolo 2

1. Negli Stati membri che decidono di applicare il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva i produttori che applicano tali misure possono essere compensati — a partire dal raccolto 1998 e sino al raccolto 2002 compreso — con un importo pari a quello dell'aiuto di cui avrebbero beneficiato se avesse avuto luogo il raccolto, a condizione che il conduttore beneficiario rinunci ad estendere la coltivazione del luppolo ad altre superfici della propria azienda. I produttori non possono beneficiare di altri aiuti comunitari per le superfici in ritiro temporaneo dalla produzione.

Le superfici coltivate a luppolo per il raccolto 2003 dalle associazioni di produttori che applicano il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva devono essere inferiori a quelle coltivate per il raccolto 1997.

2. Le associazioni di produttori definiscono l'area minima di un fondo agricolo che può formare oggetto di una domanda. Tale area minima non può essere comunque inferiore a 0,3 ha.

3. Le associazioni di produttori possono stabilire le condizioni specifiche supplementari che i loro aderenti devono rispettare in caso di ritiro temporaneo dalla produzione e/o estirpazione.

4. Le superfici in ritiro temporaneo dalla produzione od oggetto di estirpazione devono essere comunicate alle competenti autorità entro il 31 maggio dell'anno del raccolto. Per il raccolto 1998 tali dati possono essere comunicati entro il 30 giugno 1998. Le competenti autorità verificano se sono state rispettate le seguenti condizioni:

[1] GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 (GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 11).

— manutenzione delle pertiche da luppolo, in caso di ritiro temporaneo dalla produzione,
— rimozione delle pertiche da luppolo, in caso di estirpazione definitiva,
— inerbimento permanente per migliorare la fertilità del suolo.

Articolo 3

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Cormunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal raccolto 1998 e sino al raccolto 2003 compreso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
J. CUNNINGHAM

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/98 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1998

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'ambito delle conclusioni dei negoziati sull'articolo XXIV.6 del GATT la Comunità si è impegnata ad esaminare i problemi che si vengono a creare nel caso in cui il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» nel settore dei cereali provochi ostacoli agli scambi; che sono state oggetto di ostacoli agli scambi alcune partite di orzo di malteria;

considerando che per porre rimedio a tale situazione è opportuno aprire, per il 1997 e il 1998, un contingente tariffario comunitario annuo per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00;

considerando che è opportuno adottare le modalità di applicazione del presente regolamento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1997 e il 1998 è aperto un contingente tariffario comunitario annuo per 50 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente è pari al 50 % del dazio intero in vigore il giorno dell'importazione, senza la riduzione applicata alle importazioni di orzo di malteria.

Articolo 2

La Commissione adotta norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e, in particolare:

i) disposizioni intese a garantire la qualità dell'orzo e, se del caso, disposizioni relative al riconoscimento del documento che consenta di verificare tale garanzia;

ii) disposizioni intese ad accertare che l'orzo sia utilizzato per la produzione di malto destinato alla fabbricazione di birra in fusti contenenti legno di faggio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/98 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1615/89 che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS) [1], è scaduto il 31 dicembre 1997;

considerando che sono già state intraprese varie azioni comunitarie ai fini dell'istituzione del sistema, basate principalmente sull'analisi dell'attendibilità e della comparabilità dei dati ricavati dagli inventari forestali degli Stati membri e intese a migliorare il coordinamento delle azioni svolte dalle organizzazioni internazionali in materia di statistiche sul settore forestale; che tali azioni hanno dimostrato al tempo stesso l'utilità del processo avviato dalla Comunità e i vantaggi che possono essere ottenuti dal proseguimento dei lavori già iniziati;

considerando che per la realizzazione del sistema è necessario che gli Stati membri adottino gli opportuni provvedimenti, i quali devono essere specificati in un programma di lavoro elaborato dalla Commissione e presentato al comitato permanente forestale;

considerando che l'attuazione delle politiche comunitarie, gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nell'ambito del processo conseguente alla conferenza di Helsinki e nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1997, nonché i lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente richiedono un potenziamento degli sforzi tesi a migliorare la qualità delle statistiche internazionali in materia forestale e l'impiego delle tecniche informatiche e telematiche più idonee per la diffusione dei dati;

considerando inoltre che nella risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 1997 sulla «strategia forestale dell'Unione europea» [2] si dichiara che la Commissione deve procedere all'effettiva attuazione del sistema EFICS; che il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale del 24 aprile 1997 in merito a «Situazione e problemi della silvicoltura nell'Unione europea e possibilità di sviluppo delle politiche forestali» [3] sottolinea l'importanza di una migliore informazione sul settore forestale e il contributo che l'EFICS può recare in questo campo, tra l'altro integrando i dati sulla protezione delle foreste;

considerando che è dunque opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 1615/89 adattandolo, al tempo stesso, alle esigenze dianzi menzionate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1615/89 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Per raccogliere e fornire informazioni oggettive, attendibili, comparabili e pertinenti sulla struttura e sul funzionamento del settore forestale nella Comunità, al fine di:

— prendere maggiormente in considerazione gli interessi del settore forestale nei dibattiti internazionali;

— facilitare la realizzazione di azioni a favore del settore forestale nell'ambito delle politiche comunitarie vigenti;

— favorire l'attuazione negli Stati membri di politiche forestali o aventi un impatto sul settore forestale;

— consentire al pubblico un ampio accesso alle informazioni riguardanti il settore forestale,

è istituito un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS), in appresso denominato «sistema», avente lo scopo di raccogliere, coordinare, rendere coerenti, elaborare e diffondere informazioni riguardanti il settore forestale e la sua evoluzione.»;

2) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 3*

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con gli organismi internazionali che operano nel settore delle statistiche forestali europee, provvede all'istituzione del sistema durante il periodo che inizia il 1° gennaio 1989 e si conclude il 31 dicembre 2002.

[1] GU L 165 del 15. 6. 1989, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 400/94 (GU L 54 del 25. 2. 1994, pag. 5).
[2] GU C 55 del 24. 2. 1997, pag. 22.
[3] GU C 206 del 7. 7. 1997, pag. 128.

Al fine di migliorare la comparabilità e la competenza dei dati a livello europeo, la realizzazione del sistema potrà richiedere, da parte degli Stati membri, previo parere del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE [1], che adeguino o completino le rispettive procedure di raccolta dei dati, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle risorse forestali e l'analisi del mercato del legno e dei prodotti forestali.

La Commissione sostiene, se del caso, le azioni realizzate dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) o la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, intese a far fronte a specifiche necessità per l'istituzione del sistema.

[1] GU L 165 del 15. 6. 1989, pag. 14.»

3) è inserito il seguente articolo:

«*Articolo 3 bis*

1. La Commissione sottopone al parere del comitato permanente forestale un programma di lavoro nel quale sono indicate le azioni che devono essere intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini della realizzazione del sistema.

2. Il comitato esprime il proprio parere sul suddetto programma entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni da trattare, deliberando alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per le decisioni che il Consiglio adotta su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati secondo quanto disposto nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate se sono conformi al parere del comitato.

b) Se le misure progettate non sono conformi al parere del comitato, o se il comitato non ha espresso alcun parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data di presentazione della proposta, il Consiglio non si è pronunciato in merito, la Commissione adotta le misure proposte e ne dà immediata applicazione.»

4) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

L'importo indicativo necessario per l'esecuzione del sistema è di 3,9 milioni di ecu per il periodo 1989-2002.

L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali entro il limite delle prospettive finanziarie.»;

5) l'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 5*

Prima del 1° gennaio 2003, la Commissione presenta al Consiglio una relazione valutativa sulla realizzazione del sistema e sui risultati ottenuti. Alla luce di questa relazione e nella misura del necessario, essa presenta al Consiglio proposte riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento del sistema per il futuro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

REGOLAMENTO (CE) N. 1101/98 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/90 [2] stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame;

considerando che la commercializzazione delle carni di pollame si orienta sempre più verso i tagli di dette carni; che è pertanto necessario estendere il controllo del tenore di acqua a taluni pezzi delle carni di pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, il paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1906/90 è sostituito dal seguente:

«1. Le percentuali tecnicamente inevitabili di assorbimento di acqua estranea che non devono essere superate nella preparazione di carcasse e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati, nonché i metodi uniformi di controllo del rispetto di tali percentuali, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
J. CUNNINGHAM

---

[1] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (GU L 305 del 19. 12. 195, pag. 49).

[2] GU L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3204/93 (GU L 289 del 24. 11. 1993, pag. 3)

REGOLAMENTO (CE) N. 1102/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 [4], ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situazione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione [6], al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
[4] GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.
[5] GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.
[6] GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	9,49	9,49
— negli altri casi	44,48	44,48
Zucchero greggio:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	8,73	8,73
— negli altri casi	40,92	40,92
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	$\frac{9{,}49\ (^4) \times S\ (^1)}{100}$	$\frac{9{,}49\ (^4) \times S\ (^1)}{100}$
— negli altri casi	$\frac{44{,}48\ (^4) \times S\ (^1)}{100}$	$\frac{44{,}48\ (^4) \times S\ (^1)}{100}$
Per gli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione	
Melassi	—	—
Isoglucosio (2):		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94	9,49 (3)	9,49 (3)
— negli altri casi	44,48 (3)	44,48 (3)

(1) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

— dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,

— dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

(4) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU n. 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ([2]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/97 ([4]), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 ([6]);

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ([7]), modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98 ([8]), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1998.

([1]) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
([2]) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
([3]) GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
([4]) GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 20.
([5]) GU L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.
([6]) GU L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.
([7]) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.
([8]) GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	68,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	64,59
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	102,60
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamento (CEE) n. 2571/97	45,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1104/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
[3] GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	43,7
	999	43,7
0707 00 05	052	86,9
	068	64,4
	999	75,7
0709 90 70	052	77,7
	999	77,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	34,6
	204	40,4
	212	60,0
	388	53,1
	524	56,0
	528	53,1
	600	48,8
	624	53,5
	999	49,9
0805 30 10	382	57,7
	388	57,8
	999	57,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,0
	388	76,6
	400	84,4
	404	93,7
	508	85,2
	512	77,8
	524	90,2
	528	69,7
	720	139,8
	804	107,9
	999	85,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1105/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2],

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.
[4] GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Frumento grano duro (1)	6,98	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	51,53	41,53
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	51,53	41,53
	di qualità media	76,84	66,84
	di bassa qualità	92,82	82,82
1002 00 00	Segala	108,30	98,30
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	108,30	98,30
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	108,30	98,30
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	98,71	88,71
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	98,71	88,71
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	108,30	98,30

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'15. 05. 1998 al 28. 05. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	119,99	106,09	98,35	86,68	177,86 (1)	76,75 (1)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	11,15	2,91	8,69	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	13,53	—	—	—	—	—

(1) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,51 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,54 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1106/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 [2],

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97 [4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[2] GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
[3] GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.
[4] GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ([5])			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ([3]) ([7])	ACP Bangladesh ([1]) ([2]) ([3]) ([4])	Basmati India e Pakistan ([6])	Egitto ([8])
1006 10 21	([7])	130,91		202,88
1006 10 23	([7])	130,91		202,88
1006 10 25	([7])	130,91		202,88
1006 10 27	([7])	130,91		202,88
1006 10 92	([7])	130,91		202,88
1006 10 94	([7])	130,91		202,88
1006 10 96	([7])	130,91		202,88
1006 10 98	([7])	130,91		202,88
1006 20 11	318,27	154,80		238,70
1006 20 13	318,27	154,80		238,70
1006 20 15	318,27	154,80		238,70
1006 20 17	258,76	125,04	8,76	194,07
1006 20 92	318,27	154,80		238,70
1006 20 94	318,27	154,80		238,70
1006 20 96	318,27	154,80		238,70
1006 20 98	258,76	125,04	8,76	194,07
1006 30 21	([7])	251,59		399,75
1006 30 23	([7])	251,59		399,75
1006 30 25	([7])	251,59		399,75
1006 30 27	([7])	251,59		399,75
1006 30 42	([7])	251,59		399,75
1006 30 44	([7])	251,59		399,75
1006 30 46	([7])	251,59		399,75
1006 30 48	([7])	251,59		399,75
1006 30 61	([7])	251,59		399,75
1006 30 63	([7])	251,59		399,75
1006 30 65	([7])	251,59		399,75
1006 30 67	([7])	251,59		399,75
1006 30 92	([7])	251,59		399,75
1006 30 94	([7])	251,59		399,75
1006 30 96	([7])	251,59		399,75
1006 30 98	([7])	251,59		399,75
1006 40 00	([7])	78,38		123,00

([1]) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

([2]) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

([3]) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

([4]) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

([5]) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

([6]) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

([7]) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

([8]) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(1)	258,76	533,00	318,27	533,00	(1)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	352,25	340,58	319,90	365,27	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	292,67	338,04	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,23	27,23	—
d) Fonte	—	USDA	Operatori	Operatori	Operatori	—

(1) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2], in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero [3], la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione [5] per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.
[4] GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.
[5] GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	44,48 (2)
1702 60 10 9000	44,48 (2)
1702 60 80 9100	84,51 (4)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4448 (1)
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	44,48 (2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4448 (1)
1702 90 71 9000	0,4448 (1)
1702 90 99 9900	0,4448 (1) (3)
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	44,48 (2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4448 (1)

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3) L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

(4) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1073/98 della Commissione [3];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1073/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1073/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
[3] GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	40,92 (1)
1701 11 90 9910	39,70 (1)
1701 11 90 9950	(2)
1701 12 90 9100	40,92 (1)
1701 12 90 9910	39,70 (1)
1701 12 90 9950	(2)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4448
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	44,48
1701 99 10 9910	44,48
1701 99 10 9950	44,48
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4448

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1109/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ([2]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/98 ([4]), che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

([1]) GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
([2]) GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.
([3]) GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.
([4]) GU L 124 del 25. 4. 1998, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	32,00	32,00	32,00	35,00
Orzo (1003 00 90)	59,00	59,00	59,00	62,00
Granturco (1005 90 00)	44,00	44,00	44,00	47,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1110/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/98 [4]; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[2] GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
[3] GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.
[4] GU L 124 del 25. 4. 1998, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	29,00
Orzo	(1003 00 90)	56,00
Granturco	(1005 90 00)	41,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	48,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1111/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ([2]), in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 874/98 ([4]); che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

([1]) GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
([2]) GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.
([3]) GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.
([4]) GU L 124 del 25. 4. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto	
		Destinazione	
		Azzorre	Madera
Frumento tenero	(1001 90 99)	29	29
Orzo	(1003 00 90)	56	56
Granturco	(1005 90 00)	41	41
Frumento duro	(1001 10 00)	8	8

REGOLAMENTO (CE) N. 1112/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 [4], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare [5] prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[4] GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
[5] GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	26,00
1002 00 00 9000	35,00
1003 00 90 9000	53,00
1004 00 00 9400	45,00
1005 90 00 9000	38,00
1006 30 92 9100	137,00
1006 30 92 9900	137,00
1006 30 94 9100	137,00
1006 30 94 9900	137,00
1006 30 96 9100	137,00
1006 30 96 9900	137,00
1006 30 98 9100	137,00
1006 30 98 9900	137,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	38,00
1101 00 15 9100	23,00
1101 00 15 9130	23,00
1102 20 10 9200	50,29
1102 20 10 9400	43,10
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	71,75
1103 11 10 9200	0
1103 11 90 9200	0
1103 13 10 9100	64,66
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	35,80
1104 21 50 9100	95,66

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1113/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso [1], modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione [3] ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 679 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 [5], che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

[1] GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[2] GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
[3] GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.
[4] GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[5] GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU / t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 9000	01	24,00
1006 20 13 9000	01	24,00
1006 20 15 9000	01	24,00
1006 20 17 9000	—	—
1006 20 92 9000	01	24,00
1006 20 94 9000	01	24,00
1006 20 96 9000	01	24,00
1006 20 98 9000	—	—
1006 30 21 9000	01	24,00
1006 30 23 9000	01	24,00
1006 30 25 9000	01	24,00
1006 30 27 9000	—	—
1006 30 42 9000	01	24,00
1006 30 44 9000	01	24,00
1006 30 46 9000	01	24,00
1006 30 48 9000	—	—
1006 30 61 9100	01	30,00
	02	36,00
	03	41,00
	04	30,00
1006 30 61 9900	01	30,00
	04	30,00
1006 30 63 9100	01	30,00
	02	36,00
	03	41,00
	04	30,00
1006 30 63 9900	01	30,00
	04	30,00
1006 30 65 9100	01	30,00
	02	36,00
	03	41,00
	04	30,00
1006 30 65 9900	01	30,00
	04	30,00
1006 30 67 9100	05	36,00
1006 30 67 9900	—	—
1006 30 92 9100	01	30,00
	02	36,00
	03	41,00
	04	30,00
1006 30 92 9900	01	30,00
	04	30,00
	—	—
1006 30 94 9100	01	30,00
	02	36,00
	03	41,00
	04	30,00
1006 30 94 9900	01	30,00
	04	30,00
	—	—
1006 30 96 9100	01	30,00
	02	36,00
	03	41,00
	04	30,00
1006 30 96 9900	01	30,00
	04	30,00
	—	—
1006 30 98 9100	05	36,00
1006 30 98 9900	—	—
1006 40 00 9000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:
01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,
05 Ceuta e Melilla.

(2) Restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 modificato, per un quantitativo di 679 tonnellate.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1114/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 [4];

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 100 000 tonnellate di granturco da esportare verso determinate destinazioni nell'ambito di gare indette dal Programma alimentare mondiale; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 [6], che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
[4] GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.
[5] GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[6] GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU / t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—
1001 10 00 9400	—	—
1001 90 91 9000	—	—
1001 90 99 9000	03	16,00
	02	0
1002 00 00 9000	03	25,00
	02	35,00
1003 00 10 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	40,00
	02	0
1004 00 00 9200	—	—
1004 00 00 9400	—	—
1005 10 90 9000	—	—
1005 90 00 9000	04	31,00 (3)
	03	28,00
	02	—
1007 00 90 9000	—	—
1008 20 00 9000	—	—
1101 00 11 9000	—	—
1101 00 15 9100	01	23,00
1101 00 15 9130	01	21,75
1101 00 15 9150	01	20,00
1101 00 15 9170	01	18,50
1101 00 15 9180	01	17,25
1101 00 15 9190	—	—
1101 00 90 9000	—	—
1102 10 00 9500	01	47,50
1102 10 00 9700	—	—
1102 10 00 9900	—	—
1103 11 10 9200	—	— (2)
1103 11 10 9400	—	— (2)
1103 11 10 9900	—	—
1103 11 90 9200	01	0 (2)
1103 11 90 9800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein,

04 Tanzania, Burundi, Congo Brazzaville, Repubblica democratica del Congo.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 modificato, relativo ad un quantitativo di 100 000 tonnellate di granturco da esportare verso Tanzania, Burundi, la Repubblica di Congo (Brazzaville) e la Repubblica democratica di Congo, nell'ambito di gare indette del Programma alimentare mondiale.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1115/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ([4]), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ([6]), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 961/98 ([8]);

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
([3]) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
([4]) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.
([5]) GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
([6]) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
([7]) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
([8]) GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10	5° term. 11	6° term. 12
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	−7,00	−7,00	−7,00	−7,00	—	—
1101 00 15 9130	01	0	−7,00	−7,00	−7,00	−7,00	—	—
1101 00 15 9150	01	0	−7,00	−7,00	−7,00	−7,00	—	—
1101 00 15 9170	01	0	−7,00	−7,00	−7,00	−7,00	—	—
1101 00 15 9180	01	0	−7,00	−7,00	−7,00	−7,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	−7,00	−7,00	−7,00	−7,00	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:
01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1116/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2], che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.**: 702/96 (A1); 703/96 (A2)
2. **Beneficiario** (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentate del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Madagascar; A2: Bolivia
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 90
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 18 tonnellate; A2: 72 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5) (9): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.1).
9. **Condizionamento** (7) (8): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (11.2. A1.b, 2.b e B.4)
10. **Etichettura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (V.A.3)
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: francese; A2: spagnolo
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** zucchero prodotto nella Comunità a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio:
    zucchero A o B [lettere a) e b)]
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: dal 29. 6 al 19. 7. 1998
    — 2° termine: dal 13. 7 al 2. 8. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:** —
    — 1° termine: —
    — 2° termine: —
19. **Scandenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 15. 6. 1998
    — 2° termine: 29. 6. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1):

    Bureau de l'aide alimentaire
    Attn Mr T. Vestergaard
    Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
    rue de la Loi/Wetstraat 200
    B-1049 Bruxelles
    tlx: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)

22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione periodica applicabile per lo zucchero bianco il 19. 5. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 997/98 della Commissione (GU L 142 del 14. 5. 1998, pag. 9)

Note

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario (A2: il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce).

(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto V. A. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(8) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (*ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180* o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

(9) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione delle regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione (GU L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 (GU L 34 del 13. 2. 1996, pag. 16).

REGOLAMENTO (CE) N. 1117/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato latte in polvere ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2], che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.**: 704/96 (A1); 705/96 (A2)
2. **Beneficiario** (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL]
3. **Rappresentate del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Bolivia; A2: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** latte scremato in polvere vitaminizzato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 75
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 30 tonnellate; A2: 45 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (I.B1).
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [6.3. A e B 2]
10. **Etichettura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [I.B 3]

    — Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: spagnolo; A2: francese

    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità

    La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —

    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —

    — porto o magazzino di transito: —

    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**

    — 1° termine: dal 6 al 26. 7. 1998

    — 2° termine: dal 20. 7 al 9. 8. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**

    — 1° termine: —

    — 2° termine: —
19. **Scandenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00 ora di Bruxelles):**

    — 1° termine: 15. 6. 1998

    — 2° termine: 29. 6. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 20 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1):

    Bureau de l'aide alimentaire
    Attn Mr T. Vestergaard
    Bâtiment Loi 130, bureau 7/46
    rue de la Loi/Wetstraat 200
    B-1049 Bruxelles
    tlx: 25670 AGREC B; fax: (322) 296 70 03 / 296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 20. 5. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 913/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 32)

Note

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CEE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.

(5) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti, controllate da personale tecnico specializzato. Il certificato deve indicare la temperatura e la durata della pastorizzazione, la temperatura e la durata nella torre di essiccamento per aspersione, nonché la data di scadenza per il consumo;

— certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i 12 mesi precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

A1: il certificato sanitario e il certificato veterinario devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce.

(6) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto I. A. 3. c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (*ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180* o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1118/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare [1], in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario [2]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di mobilitare olio di colza oppure olio di girasole; che i lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.**: 706/96 (A1); 707/96 (A2)
2. **Beneficiario** (2): Euronaid PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Bolivia; A2: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** olio vegetale: o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 90
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 30 tonnellate; A2: 60 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4) (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a) o b)]
9. **Condizionamento** (7): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (5): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.3]
    — Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: spagnolo; A2: francese
    — Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
    b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
    — porto o magazzino di transito: —
    — via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
    — 1° termine: dal 6 al 26. 7. 1998
    — 2° termine: dal 20. 7 al 9. 8. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
    — 1° termine: —
    — 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
    — 1° termine: 16. 6. 1998
    — 2° termine: 30. 6. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

(1) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].

(2) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.

(4) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:

— certificato sanitario (A1: il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce).

(5) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto III. A. 3. c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».

(6) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

(7) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.

Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.

Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.

Il fornitore deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (*ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180* o sigilli di alta sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

REGOLAMENTO (CE) N. 1119/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 65 863 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento finlandese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento finlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 65 863 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 65 863 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5].

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 giugno 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento finlandese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
[4] GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

   — 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,

   — un punto percentuale per il tenore di umidità,

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione [1]

   e

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

   l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

   — accettare la partita tal quale,

   — oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione [2], i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

[1] GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

[2] GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1119/98

— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1119/98

— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1119/98

— Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1119/98

— Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1119/98

— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) nº 1119/98

— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1119/98

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1119/98

— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) nº 1119/98

— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1119/98

— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1119/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92,

— l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

— l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento finlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Helsinki	7 236
Iisalmi	1 948
Kirkniemi (Lohja)	3 617
Kolemäki	3 937
Koria	3 906
Kouvola	2 901
Kuopio	152
Loimaa	8 617
Onttola (Joensuu)	307
Oulu	8 322
Pieksämäki	498
Raunistula (Turku)	1 440
Seinäjoki	394
Turenki	9 707
Vainikkala	10 672
Ylivieska	2 209

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento finlandese

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1119/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo di intervento finlandese

[Regolamento (CE) n. 1119/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (−) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1120/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 46 297 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento svedese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento svedese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 46 297 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 46 297 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5].

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 giugno 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento svedese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
[4] GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

   — 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,

   — un punto percentuale per il tenore di umidità,

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ([1])

   e

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

   l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

   — accettare la partita tal quale,

   — oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ([2]), i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

([1]) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

([2]) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1120/98

— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1120/98

— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1120/98

— Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/98

— Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1120/98

— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) nº 1120/98

— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1120/98

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1120/98

— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) nº 1120/98

— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1120/98

— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1120/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92,

— l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

— l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Djurön	20 438
Köping	25 859

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento svedese

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1120/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo di intervento svedese

[Regolamento (CE) n. 1120/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (−) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1121/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 69 919 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento irlandese;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento irlandese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 69 919 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 69 919 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5].

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 giugno 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento irlandese.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
[4] GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

   — 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,

   — un punto percentuale per il tenore di umidità,

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione [1]

   e

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

   l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

   — accettare la partita tal quale,

   — oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione [2], i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

[1] GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

[2] GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1121/98

— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1121/98

— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1121/98

— Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1121/98

— Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1121/98

— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) nº 1121/98

— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1121/98

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1121/98

— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) nº 1121/98

— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1121/98

— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1121/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92,

— l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

— l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento irlandese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Waterford	541
Kilkenny	18 392
Wexford	30 138
Cork	3 402
Tipperary	693
Laois	506
Offaly	1 572
Carlow	4 348
Kildare	2 415
Westmeath	2 033
Wicklow	5 879

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento irlandese

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1121/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo di intervento irlandese

[Regolamento (CE) n. 1121/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (−) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1122/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 500 000 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 da esso detenuto.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 tonnellate di orzo di raccolti anteriori al 1997 figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5].

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 giugno 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
[4] GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

   — 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,

   — un punto percentuale per il tenore di umidità,

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ([1])

   e

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

   l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

   — accettare la partita tal quale,

   — oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ([2]), i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

([1]) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

([2]) GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1122/98

— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1122/98

— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1122/98

— Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/98

— Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1122/98

— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) nº 1122/98

— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1122/98

— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1122/98

— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) nº 1122/98

— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1122/98

— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1122/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92,

— l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che l'orzo ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

— l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	152 959
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	21 499
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	86 021
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	239 517

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1122/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1122/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (−) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1123/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 500 000 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 500 000 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5].

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 giugno 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
[4] GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.
[5] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

   — 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,

   — un punto percentuale per il tenore di umidità,

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione [1]

   e

   — mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

   l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

   — accettare la partita tal quale,

   — oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione [2], i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

[1] GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

[2] GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

— Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) nº 1123/98

— Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1123/98

— Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1123/98

— Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1123/98

— Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1123/98

— Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) nº 1123/98

— Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1123/98

— Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1123/98

— Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) nº 1123/98

— Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1123/98

— Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1123/98.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92,

— l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che la segala ritirata ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

— l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova prevista all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	176 880
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	10 880
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	146 107
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	166 118

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1123/98]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuta dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1123/98]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (−) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1124/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la decima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ([3]), modificato dal regolamento (CE) n. 1061/98 ([4]), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la decima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

([1]) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
([2]) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
([3]) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.
([4]) GU L 152 del 26. 5. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la decima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	227	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	120		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		109	105	—	105
	Burro < 82 %		—	100	—	100
	Burro concentrato		134	130	134	130
	Crema		—	—	46	44
Cauzione di trasformazione	Burro		120	—	—	—
	Burro concentrato		148	—	148	—
	Crema		—	—	51	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1125/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 182ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 [4], gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 182ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:— importo massimo dell'aiuto:134 ecu/100 kg,— cauzione della destinazione:148 ecu/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
[3] GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.
[4] GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 10,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [3], in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping [4] e di un procedimento antisovvenzioni [5] relativamente alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia.

(2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni definitive. L'esame ha dimostrato l'opportunità di adottare misure antidumping e misure compensative definitive per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dell'esito dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.

(3) Il 26 settembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CE [6], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/98 [7], che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti di cui sopra dagli esportatori citati nell'allegato alla decisione, e ha chiuso le inchieste nei loro confronti.

(4) Alla stessa data il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1890/97 [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/98 [9], ha istituito un dazio antidumping di 0,32 ECU/kg sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da imprese i cui impegni erano stati accettati.

(5) Sempre alla stessa data il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1891/97, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/98 [10], ha inoltre istituito un dazio compensativo del 3,8 % sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia. Da tale dazio erano esenti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, le importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato da imprese i cui impegni erano citati accettati.

(6) I suddetti regolamenti riportano le risultanze e le conclusioni definitive in merito a tutti gli aspetti delle inchieste.

B. PRESUNTA INOSSERVANZA DEGLI IMPEGNI

(7) Per assicurare un'applicazione e un monitoraggio efficaci degli impegni accettati, gli esportatori si sono impegnati a comunicare trimestralmente alla Commissione tutte le loro vendite di salmone dell'Atlantico d'allevamento a clienti indipendenti della Comunità.

(8) Il testo dell'impegno prevede specificamente che il mancato rispetto degli obblighi di informazione e, in particolare, la mancata presentazione della relazione trimestrale entro i termini prescritti, salvo casi di forza maggiore, siano interpretati come una violazione dell'impegno.

(9) Alcuni esportatori norvegesi non hanno rispettato il loro obbligo di presentare una relazione entro i termini prescritti oppure non l'hanno presentata affatto.

[1] GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
[2] GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.
[3] GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.
[4] GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18.
[5] GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20.
[6] GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.
[7] GU L 88 del 24. 3. 1998, pag. 31.
[8] GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1.
[9] GU L 111 del 9. 4. 1998, pag. 10.
[10] GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.

Gli esportatori in questione sono stati informati delle conseguenze del ritardo nella presentazione delle relazioni, e in particolare del fatto che, qualora la Commissione abbia motivo di ritenere che un impegno sia stato violato, può essere istituito un dazio antidumping provvisorio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 e, rispettivamente, dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97.

Tali esportatori sono stati inoltre invitati a fornire, se del caso, le prove delle eventuali cause di forza maggiore che giustificassero la mancanza delle relazioni o il ritardo nella loro presentazione, ma non hanno sin qui prodotto prove conclusive di tali cause di forza maggiore.

C. **MISURE PROVVISORIE**

(10) In tali circostanze, vi è motivo di ritenere che siano in atto violazioni degli impegni offerti dagli esportatori norvegesi citati in allegato al presente regolamento e accettati dalla Commissione.

(11) Data la difficile situazione economica in cui si trova l'industria comunitaria, appare indispensabile istituire dazi provvisori in attesa che si svolgano ulteriori indagini su queste presunte violazioni.

D. **ALIQUOTA DEL DAZIO**

(12) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping dev'essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili.

Nelle circostanze attuali, e tenendo presente che per gli esportatori in questione non era stato determinato un margine di dumping individuale, pare opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping provvisorio al livello del dazio definitivo istituito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1890/97.

(13) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97, l'aliquota del dazio compensativo dev'essere stabilita sulla base delle migliori informazioni disponibili.

(14) Nelle circostanze attuali, pare opportuno fissare l'aliquota del dazio compensativo provvisorio al livello del dazio definitivo istituito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 1891/97.

E. **DISPOSIZIONI FINALI**

(15) La decisione 97/634/CE deve conseguentemente essere modificata.

(16) A fini di buona amministrazione si deve fissare il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Si noti inoltre che tutte le conclusioni tratte ai fini del presente regolamento sono provvisorie, in quanto si basano sulle relazioni trimestrali degli esportatori o sulla loro assenza; è possibile dunque che debbano essere riesaminate ai fini degli eventuali dazi definitivi proposti dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento (diverso da quello allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice TARIC: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (codice TARIC: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (codice TARIC: 0303 22 00*19) ed ex 0304 20 13 (codice TARIC: 0304 20 13*19) originario della Norvegia ed esportato dalle imprese figuranti nell'allegato.

2. L'aliquota di dazio applicabile è di 0,32 ECU/kg di peso netto del prodotto.

Articolo 2

1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento (diverso da quello allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice TARIC: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (codice TARIC: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (codice TARIC: 0303 22 00*19) ed ex 0304 20 13 (codice TARIC: 0304 20 13*19) originario della Norvegia ed esportato dalle imprese figuranti nell'allegato.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 %.

Articolo 3

1. I dazi di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici TARIC 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 e 0304 20 13*11). Ai fini del presente regolamento, per salmone dell'Atlantico allo stato libero si intende quello catturato in mare per il quale le parti interessate abbiano fornito prove sufficienti alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco, fornendo loro tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

2. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Le parti interessate possono, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 5

Le imprese elencate nell'allegato al presente regolamento sono eliminate dall'elenco di imprese di cui all'allegato della decisione 97/634/CE.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente

ALLEGATO

Numero	Impresa	Codice aggiuntivo TARIC
19	A/S Nortraders Ltd	8117
45	Fader Martin A/S	8142
55	Gigante Fiskekroken A/S	8152
59	Gunnar Klo A/S	8301
71	Inter Road A/S	8173
95	Melands Røkeri Eftf. A/S	8199
106	Niscan Corporation A/S	8212
109	Nor-Trade International	8215
125	Norway Seafarms A/S	8313
136	Oster Sea Products A/S	8241
138	Pero Food A/S	8243
186	Vest Agentur A/S	8320

REGOLAMENTO (CE) N. 1127/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 613/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 [2], in particolare l'articolo 8, lettera d), l'articolo 21 e l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando che in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, il regime dei pagamenti compensativi si applica anche al riso destinato alla semina che beneficia di un aiuto alla produzione di sementi nel quadro del regolamento (CE) n. 2358/71 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98; che di conseguenza è necessario adattare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 1305/97 [5];

considerando che il regolamento (CE) n. 613/97 prevede l'obbligo di completare la semina entro determinati termini, per poter beneficiare del pagamento compensativo; che tali termini sono stati fissati per la campagna di commercializzazione 1997/1998; che è opportuno mantenere gli stessi termini per le campagne successive, senza limitarne l'applicazione, poiché tengono conto di fattori climatici che corrispondono al calendario di semina seguito nelle varie regioni di produzione della Comunità;

considerando che la normativa relativa al sistema integrato di gestione e di controllo per taluni regimi di aiuti comunitari, istituita dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 [7], e dal regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione [8], modificato da utlimo dal regolamento (CE) n. 2015/95 [9], non contiene regole sspecifiche relative al termine per la presentazione delle domande di aiuto «superfici» per il settore del riso; che, in attesa dell'adattamento di tale normativa, è opportuno fissare in via transitoria il termine suddetto ai fini della gestione del regime di pagamento compensativo per il riso;

considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 quale modificato, gli Stati membri produttori stabiliscono la riduzione da applicare al pagamento compensativo in caso di superamento della superficie di base o delle superfici di base prestabilite per il loro territorio; che è necessario, da un lato, adattare l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 613/97 e, dall'altro, onde garantire l'applicazione uniforme del regime, precisare i metodi di contabilizzazione delle domande di aiuto «superfici» e di fissazione del tasso di superamento delle superfici di base; che infine è opportuno precisare le comunicazioni amministrative necessarie per garantire il controllo soddisfacente dell'applicazione del regime;

considerando che è necessario che le misure previste dal presente regolamento acquistino immediatamente efficacia, per consentire la gestione del regime dei pagamenti compensativi per la campagna 1998/1999;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 613/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Una particella coltivata può essere oggetto di una sola domanda di pagamento compensativo a norma del regolamento (CE) n. 3072/95 e di nessun'altra domanda di aiuto, ad esclusione dell'aiuto alla produzione di sementi a norma del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio (*).

(*) GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.»

2) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

1. Per beneficiare del pagamento compensativo, la superficie deve essere seminata entro il 31 maggio precedente il rispettivo raccolto, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, dove il termine è fissato al 30 giugno.

[1] GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[2] GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.
[3] GU L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
[4] GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1.
[5] GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 11.
[6] GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.
[7] GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.
[8] GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.
[9] GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.

Nella Guiana francese, le superfici devono essere seminate, per ciascuno dei due cicli, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno precedenti i rispettivi raccolti. La Francia procede ad un'attenta verifica delle superfici seminate per il ciclo di dicembre.

2. I termini stabiliti al paragrafo 1 si considerano anche termini di presentazione delle domande per la campagna 1998/1999, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 3508/92 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3887/92.»

3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base prevista all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie di base fissata all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento succitato e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate le domande di aiuto relative alla superficie di base di cui trattasi.

2. In sede di determinazione della somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o della parte di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di un controllo amministrativo.

Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata in sede dei controlli in loco ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

3. Qualora si constati un superamento, lo Stato membro determina entro il 30 settembre, tuttavia previa comunicazione alla Commissione, la percentuale di superamento calcolata con due decimali.

Lo Stato membro avverte immediamente i produttori in caso di prevedibile superamento.

La percentuale di superamento è utilizzata per il calcolo della riduzione del pagamento compensativo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino, del regolamento (CE) n. 3072/95.

4. Le percentuali di superamento di cui al paragrafo 3 possono tuttavia essere corrette dagli Stati membri dopo la data del 30 dicembre, ma comunque anteriormente al 15 gennaio successivo. In tal caso, essi ne infomano immediatamente la Commissione, giustificando le rettifiche.

Gli Stati membri interessati applicano le percentuali di riduzione modificate, versando ai produttori interessati o, secondo i casi, riscuotendo dagli stessi produttori la differenza tra il pagamento compensativo inizialmente stabilito e quello risultante dall'applicazione della percentuale di riduzione modificata. Le modalità di recupero sono quelle previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

Se, in seguito alla correzione della percentuale di superamento in uno Stato membro è necessario versare un pagamento compensativo supplementare, tale versamento è effettuato entro il 1 aprile successivo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— anteriormente al 1° ottobre successivo all'inizio di ogni campagna, le informazioni figuranti nella tabella di cui all'allegato del presente regolamento;

— anteriormente al 15 marzo o, in caso di correzione, anteriormente al 15 maggio successivo, le superfici per le quali è stato versato un pagamento compensativo».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

TABELLA DEI DATI

Stato membro: ..... Campagna: .....

Zona di produzione	Varietà	Numero delle domande	Ettari	Totale ettari
1.				
2.				
3.				
Totale				

REGOLAMENTO (CE) N. 1128/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo al rinvio del termine per la semina di alcuni seminativi in determinate regioni per la campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92, per poter beneficiare dei pagamenti compensativi per i cereali, le piante proteiche e i semi di lino nel quadro del regime di sostegno a taluni seminativi, i produttori devono aver seminato entro il 15 maggio precedente il raccolto considerato;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione, del 9 aprile 1996, che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 760/98 [4], il termine per la semina per i semi oleosi è fissato al 15 maggio;

considerando che a causa delle condizioni climatiche particolarmente rigorose di quest'anno non sarà possibile rispettare comunque i termini di semina fissati per il Belgio, la Germania, l'Irlanda, l'Austria, la Svezia, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Francia, la Danimarca e il Regno Unito; che è quindi opportuno prorogare il termine per la semina di cereali e/o semi oleosi e/o piante proteiche e/o semi di lino per la campagna 1998/1999, eventualmente in alcune regioni specifiche; che a tal fine, a norma dell'articolo 12, settimo trattino, del regolamento (CEE) n. 1765/92, è opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 658/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I termini di semina per la campagna 1998/1999 sono fissati in allegato relativamente alle colture, agli Stati membri e alle regioni ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
[2] GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.
[3] GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
[4] GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 8.

ALLEGATO

Termine di semina per la campagna 1998/1999

Colture	Stato membro	Regioni	Termine
Granturco, girasole, sorgo, soia, grano saraceno	Francia	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Cereali, colture oleaginose, piante proteiche e semi di lino	Belgio Danimarca Irlanda Paesi Bassi Regno Unito	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco, girasole, soia	Grecia	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco	Germania	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco, soia	Austria	Tutto il territorio	31 maggio 1998
Granturco, girasole, sorgo	Portogallo	Tutto il territorio	15 giugno 1998
Cereali, colture oleaginose, piante proteiche e semi di lino	Svezia	Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västergötland Örebro Västmanland	15 giugno 1998

REGOLAMENTO (CE) N. 1129/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95 [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il protocollo 1 della decisione n. 1/98 (98/223/CE) del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli [2], stabilisce il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia; che per alcuni prodotti lattiero-caseari i dazi sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari; che sono stabilite norme relative alla prova dell'origine; che è pertanto necessario adattare il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/97 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è moldificato come segue:

1) Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dal testo seguente:

«*Articolo 18*

1. Il presente articolo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Norvegia nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2. I prodotti e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati nell'allegato III.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8».

«*Articolo 19*

1. Il presente articolo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato I del protocollo 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (98/223/CE).

2. I prodotti e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati nell'allegato III A.

3. I quantitativi indicati per ogni anno nell'allegato III A sono suddivisi in parti uguali su ciascuno dei semestri che iniziano il 1° gennaio e il 1° luglio. Tuttavia, per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 il quantitativo è fissato a 1 500 t.

4. La durata di validità dei certificati non può superare la data del 31 dicembre successivo alla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli d'importazione rilasciati a norma di detto articolo possono essere trasferiti soltanto alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 13, lettera a).

5. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16 e 17 si applicano per quanto di ragione.

Tuttavia:

— in deroga all'articolo 13, lettera b), la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ciascun periodo di cui al paragrafo 3;

— in deroga all'articolo 13, lettera e), la dicitura indicata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso fa riferimento all'articolo 19 del presente regolamento;

[1] GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.
[2] GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 1.
[3] GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.
[4] GU L 337 del 9. 12. 1997, pag. 9.

— in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III A. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per codice della nomenclatura combinata. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo convenuto, compilando il modulo riportato nell'allegato X.»

2) L'articolo 22 bis è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga al disposto dell'articolo 22, il presente articolo si applica:

— alle importazioni in provenienza dalla Svizzera nel quadro dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità;

— alle importazioni dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato I del protocollo 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (98/223/CE), ad eccezione di quelle previste all'articolo 19, paragrafo 1.»

b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione:

— delle disposizioni del protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica del 22 luglio 1972, per quanto riguarda le importazioni della Svizzera;

— delle disposizioni del protocollo 3 della decisione n. 1/98 (98/223/CE) del Consiglio di associazione CE-Turchia, per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia.».

3) Nell'allegato III, il titolo «Norvegia» è inserito sotto il titolo:

«Contingenti tariffari nel quadro degli altri accordi internazionali».

4) L'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato III A dopo l'allegato III.

5) Nell'allegato VII è soppresso il testo della rubrica «Turchia».

6) L'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato X.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 2, si applicano soltanto ai titoli di importazione le cui domande sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO III A

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

TURCHIA

(anno civile)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paese d'origine	Contingente (quantità in t)		Aliquota del dazio all'importazione (in ecu/100 kg peso netto)
				annuo	semestrale	
13	0406 90 29	formaggio kashkaval	Turchia	1 500	750	0»
	ex 0406 90 31	formaggio ottenuto esclusivamente da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra				
	0406 90 50	altri formaggi ottenuti esclusivamente da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra				
	ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88	Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi singoli di plastica o altro di peso inferiore a 10 kg				

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19

Commissione delle Comunità europee

DG VI/D/1 — Settore "Latte e prodotti lattiero-caseari"

DOMANDE DI TITOLO D'IMPORTAZIONE

Stato membro: periodo:

Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantità (in t)	Paese d'origine
			Turchia»
	Totale in tonnellate:		

REGOLAMENTO (CE) N. 1130/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1589/87, (CEE) n. 429/90, (CEE) n. 1158/91, (CEE) n. 3398/91 e (CE) n. 2571/97 per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte per le gare del mese di agosto 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95 ([4]), il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione, tramite gara, di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ([6]), il regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi di intervento ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/96 ([8]), il regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti ([9]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/96 ([10]) e infine il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un'aiuto per la crema, il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ([11]) hanno definito le modalità relative alle procedure di gara nell'ambito dei vari regimi; che, a causa del rallentamento dell'attività economica nel corso del mese di agosto 1998, appare opportuno, per motivi pratici, modificare i termini per la presentazione delle offerte nel quadro dei succitati regolamenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1589/87, all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 429/90, all'articolo 2, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1158/91, all'articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CEE) n. 3398/91 e all'articolo 14, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 2571/97, per il mese di agosto 1998 il termine di presentazione delle offerte scade il quarto martedì alle ore 12.00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

([1]) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
([2]) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
([3]) GU L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.
([4]) GU L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.
([5]) GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.
([6]) GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.
([7]) GU L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65.
([8]) GU L 80 del 30. 3. 1996, pag. 48.
([9]) GU L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16.
([10]) GU L 279 del 31. 10. 1996, pag. 15.
([11]) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1131/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

recante applicazione di una misura particolare di intervento per il granturco e il sorgo al termine della campagna 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il periodo di intervento per il granturco e il sorgo termina il 30 aprile nei paesi meridionali e il 31 maggio nei paesi settentrionali; che tale situazione, tenendo conto dell'incertezza degli sbocchi sul mercato, è tale da incentivare gli operatori ad offrire forti quantitativi di granturco e di sorgo all'intervento alla fine del mese di maggio nella parte settentrionale della Comunità, quantitativi per i quali esistono ancora possibilità di smaltimento sul mercato dopo il termine del periodo di intervento; che, per porre rimedio a tale situazione, è opportuno offrire la possibilità di acquisto all'intervento di tali cereali fino al 15 agosto 1998;

considerando che le condizioni di acquisto dei cereali all'intervento sono definite dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento [3], modificato dal regolamento (CE) n. 23/98 [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli organismi di intervento degli Stati membri diversi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo procedono all'acquisto dei quantitativi di granturco e di sorgo loro offerti nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 agosto 1998.

2. Il prezzo da pagare è il prezzo di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1766/92.

3. L'organismo di intervento procede agli acquisti a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 689/92.

Tuttavia, in deroga all'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 689/92, l'ultima consegna di cereali offerti all'intervento è effettuata entro e non oltre il 15 settembre 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.
[4] GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 48.

REGOLAMENTO (CE) N. 1132/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo alla proroga della validità di alcuni titoli di esportazione di farina di frumento tenero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che a partire dal 1° febbraio 1998 sono stati rilasciati titoli di esportazione di farina di frumento tenero, con prefissazione della restituzione, per ingenti quantitativi; che la validità della maggior parte di tali titoli scade il 30 giugno 1998; che la mancata esecuzione dell'esportazione entro tale data comporta la perdita della cauzione; che il ricorso al prefinanziamento entro il 30 giugno 1998, è il solo modo possibile per evitare la perdita della cauzione; che il ricorso al prefinanziamento fa parte dei diritti connessi ai titoli di esportazione;

considerando che a causa del volume complessivo più ingente rispetto a quello delle ultime campagne, sia delle scorte dei vari cereali già conferiti all'intervento, sia delle scorte di riporto sul mercato libero prevedibili per la data del 30 giugno 1998, le capacità di ammasso in talune regioni sono insufficienti; che pertanto è difficile, se non impossibile, l'applicazione pratica del regime del prefinanziamento;

considerando che la situazione sopra descritta non permette di avvalersi del regime del prefinanziamento; che, pertanto, c'è il rischio che vengano offerti all'intervento quantitativi supplementari di frumento, che andrebbero ad aggiungersi ai quantitativi già cospicui di cereali offerti all'intervento al termine della campagna in corso;

considerando che è quindi giustificato attuare un dispositivo che metta in grado gli operatori di utilizzare pienamente i titoli in loro possesso;

considerando che la misura prevista non deve essere discriminatoria e deve essere applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri a favore degli operatori che opteranno di non ricorrere al prefinanziamento al 30 giugno 1998; che si ritiene che la proroga della validità dei titoli di esportazione di farina permetterà di raggiungere tale obiettivo; che, stando così le cose e in via del tutto eccezionale, è necessario prorogare di un mese e mezzo la validità dei titoli, a richiesta dell'interessato;

considerando che per garantire la massima efficacia della misura, occorre garantire che alla restituzione prefissata non venga applicata la divergenza di prezzo a fine compagna; che è pertanto opportuno derogare alle disposizioni in materia di divergenza di prezzi previste dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 [4];

considerando che per evitare vantaggi indebiti o eventuali penalizzazioni, è opportuno chiedere agli interessati di confermare, nella domanda di proroga, il valore della restituzione al 30 giugno 1998, per la quantità oggetto della domanda, valore che resterà invariato fino al 15 agosto 1998; che pertanto è opportuno annullare le correzioni negative eventualmente applicabili nei mesi di luglio e agosto 1998 alle restituzioni prefissate a partire dal 1° febbraio 1998; che, stando così le cose, non è giustificato nemmeno concedere la maggiorazione mensile del mese di agosto; che è necessario pertanto che l'interessato rinunci a tale maggiorazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A richiesta dell'interessato, la validità dei titoli di esportazione di farina di frumento tenero rilasciati a partire dal 1° febbraio 1998, con prefissazione della restituzione applicabile all'esportazione, è prorogata fino al 15 agosto 1998.

Inoltre, a richiesta dell'interessato, le correzioni negative applicabili nei mesi di luglio e agosto 1998, nonché l'adattamento per la divergenza di prezzo previsto all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, sono annullati per i titoli di esportazione di farina rilasciati a partire dal 1° febbraio 1998.

Per essere ricevibili, le domande devono essere presentate nei cinque giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e l'interessato deve rinunciare alla maggiorazione mensile applicabile alla restituzione per il mese di agosto 1998.

[1] GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[4] GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1133/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentotreesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 [4], è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1047/98 [6];

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentotreesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentotreesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A non è dato seguito all'asta;

b) per la categoria C:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 232 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,

— la quantità massima di carcasse, mezzene accettata è di 780 tonnellate,

— alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 232 ECU si applica un coefficiente pari al 10 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.
[3] GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
[4] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.
[5] GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
[6] GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1134/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98 ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 983/98 della Commissione ([3]) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportati dopo il 30 maggio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 983/98 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 30 maggio 1998 e prima del 1° luglio 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.
([2]) GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.
([3]) GU L 137 del 9. 5. 1998, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1135/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1066/95 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996, 1997 e 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà del tabacco; che le singole quote sono state ripartite tra i produttori in base ai limiti di garanzia per il 1998 stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 415/96 [3]; che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire determinati quantitativi del limite di garanzia; che detti quantitativi restano disponibili in taluni Stati membri dopo la distribuzione delle quote, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 261/98 [5]; che i trasferimenti previsti non ingenerano spese supplementari a carico del FEAOG e non comportano un aumento del limite di garanzia totale di ciascuno Stato membro;

considerando che il presente regolamento deve essere applicato prima della data limite di registrazione dei contratti stipulati in seguito all'assegnazione di quantitativi supplementari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 842/98 [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1066/95 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11 bis*

1. Per il raccolto 1998, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire verso un altro gruppo di varietà, anteriormente al 31 maggio 1998, i quantitativi del limite di garanzia per il tabacco che restano disponibili dopo la distribuzione delle quote, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono limitati ai quantitativi riportati in allegato.»

2) L'allegato è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.
[2] GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11.
[3] GU L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 3.
[4] GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.
[5] GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 49.
[6] GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.
[7] GU L 120 del 23. 4. 1998, pag. 8.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ogni Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Germania	119 t di light air-cured (gruppo II)	130 t di dark air-cured (gruppo III)
	1 329 t di light air-cured (gruppo II)	1 220 t di flue-cured (gruppo I)
Italia	300 t di sun-cured (gruppo V)	300 t di light air-cured (gruppo II)
	300 t di sun-cured (gruppo V)	300 t di dark air-cured (gruppo III)
	300 t di sun-cured (gruppo V)	240 t di flue-cured (gruppo I)
Francia	1 979 t di dark air-cured (gruppo III)	300 t di flue-cured (gruppo I)
		1 400 t di light air-cured (gruppo II)»

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/97 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1098/98 prevede la concessione di una compensazione per le superfici ritirate temporaneamente dalla produzione e/o estirpate; che occorre quindi dichiarare dette superficie allo stesso titolo di quelle piantate; che per il raccolto 1998 tali dati possono essere comunicati entro il 30 giugno 1998; che occorre pertanto integrare questi nuovi elementi nel regolamento (CEE) n. 1350/72 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/98 [5];

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1350/72, la dichiarazione delle superfici piantate deve essere effettuata entro il 31 maggio dell'anno del raccolto; che tale disposizione crea problemi nel Regno Unito in seguito all'evoluzione dei metodi di produzione, tramite i quali sulle piante propagate per talea la raccolta può essere effettuata [per la prima volta] nel corso dello stesso anno della piantagione; che le operazioni di piantagione non saranno terminate in maggio, ma in giugno; che la raccolta del luppolo moltiplicato con questa tecnica concernerebbe soltanto una scarsa percentuale della superficie totale a luppolo del Regno Unito; che è quindi opportuno evitare che i produttori che la mettono in atto vengono discriminati con la perdita dell'aiuto; che è opportuno prevedere a tal fine una deroga per il Regno Unito prorogando al 30 giugno dell'anno del raccolto la data per la dichiarazione delle superfici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1350/72 viene modificato come segue:

1) All'articolo 1:

— il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Entro il 31 maggio — 30 giugno per il Regno Unito — dell'anno di raccolta, ciascun produttore di luppolo presenta una dichiarazione delle superfici piantate e delle superfici oggetto di misure speciali temporanee di ritiro dalla produzione e/o di estirpazione previste dal regolamento (CE) n. 1098/98. Per il raccolto 1998, tale data è fissata al 30 giugno 1998.»;

— il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La dichiarazione reca almeno:

a) il nome e l'indirizzo del dichiarante;

b) per ciascuna varietà o ceppo sperimentale:

— la superficie piantata, o oggetto di misure speciali di ritiro dalla produzione e/o di estirpazione;

— gli estremi catastali delle superfici o, qualora essi non esistano per tali superfici, un'indicazione ufficiale equivalente e, se necessario, un'indicazione complementare che permetta di localizzare la varietà o il ceppo sperimentale;

c) il nome dell'associazione di produttori riconosciuta qualora il dichiarante aderisca a tale associazione per la sua produzione di luppolo.».

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. La domanda di aiuto o, negli Stati membri che decidono di applicare il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva, la domanda di compensazione ai sensi dell'articolo 2 del regolamento

[1] GU L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
[2] GU L 208 del 2. 8. 1997, pag. 1.
[3] Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11.
[5] GU L 33 del 7. 2. 1998, pag. 10.

(CE) n. 1098/98 è presentata dal singolo produttore, o tramite l'associazione di produttori nel termine fissato dallo Stato membro, entro il 31 ottobre dell'anno del raccolto.

2. L'aiuto o la compensazione sono concessi soltanto per le superfici che, per il raccolto considerato, sono state:

a) piantate, per quanto concerne le particelle di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), con una densità uniforme di almeno

— 1 500 piante per ettaro in caso di puntellatura doppia,

— 2 000 piante per ettaro in caso di puntellatura semplice,

— o erano in produzione nel 1997 e sono state oggetto di misure speciali temporanee di ritiro dalla produzione e/o di estirpazione;

b) dichiarate conformemente al disposto dell'articolo 1;

c) sottoposte ai normali lavori colturali e di raccolta, nel caso delle superfici di cui alla lettera a), primo trattino; sono pertanto escluse le piante di luppolo che non sono state coltivate principalmente come prodotti di vivaio.».

3) All'articolo 3:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La domanda di aiuto o di compensazione contiene, per le superfici per le quali si chiede l'aiuto o la compensazione, almeno le informazioni menzionate all'articolo 1, paragrafo 2, completate dalla dichiarazione che sulle superfici in questione è stata effettuata la raccolta nel caso delle superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri possono prevedere che la domanda di aiuto o di compensazione consista in una copia della dichiarazione di cui all'articolo 1, completata dalla dichiarazione che la raccolta è stata effettuata sulle superfici per le quali è richiesto l'aiuto.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Si applicano i seguenti articoli del regolamento (CEE) n. 3887/92:

— l'articolo 6, paragrafo 3, ultimo comma, nei casi in cui si sono constatate irregolarità significative in una regione o parte di essa;

— l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, in caso di presentazione tardiva della dichiarazione di superfici e/o della domanda di aiuto o di compensazione;

— l'articolo 11 relativo ai casi di forza maggiore;

— l'articolo 12 relativo al rapporto sulla visita di controllo;

— l'articolo 13 relativo al rifiuto del coltivatore a ricevere un controllo in loco;

— l'articolo 14 relativo ai pagamenti indebiti.».

4) All'articolo 4:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi designati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71, nonché le misure prese per l'applicazione del regime di aiuti e di compensazioni ai produttori di luppolo. I controlli amministrativi e sul posto sono effettuati in modo da garntire un'efficace verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e delle compensazioni. I controlli amministrativi comprendono anche riscontri con le parcelle dichiarate a luppolo, come pure con la base dati di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (*) per evitare indebite doppie concessione di aiuto o di compensazione al luppolo per lo stesso raccolto. Tuttavia, per il raccolta 1998 gli Stati membri possono eseguire controlli incrociati sulla base di un campione. I controlli sul posto, effettuati previa analisi di rischio, riguardano un campione significativo di dichiarazioni e di domande, che deve rappresentare almeno il 5 % delle dichiarazione di superfici e il 5 % delle domande di aiuti e di compensazioni.

(*) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente alla Commissione tutte le informazioni relative alle modalità secondo le quali le associazioni di produtori riconosciute presenti sul suo territorio hanno amministrato gli aiuti e le compensazioni loro concessi ed eventualmente la natura precisa delle misure da essi adottate, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1696/71. Tali informazioni devono essere comunicate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del raccolto.».

5) L'articolo 4 bis è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4 bis*

1. Allorché si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella indicata nella dichiarazione di superficie, per calcolare l'importo dell'aiuto e della compensazione si prende in considerazione la superficie dichiarata.

2. Allorché si constati che la superficie dichiarata supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto e della compensazione è calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo in caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata è ridotta di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima è superiore al 3 % o a 2 ettari e pari al massimo al 20 % della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera del 20 % la superficie determinata, non viene concesso alcun aiuto né alcuna compensazione connessi alla superficie.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione fatta deliberamente o per negligenza grave, l'imprenditore in causa è escluso:

— dal beneficio del regime di aiuti e di compensazioni per il raccolto di cui trattasi

e

— in caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente, dal beneficio del regime di aiuti e di compensazioni per il raccolto successivo.

Le riduzioni suddette non si applicano se l'imprenditore prova che per determinare la superficie si è correttamente fondato su informazioni riconosciute dall'autorità competente.

Ai sensi del presente articolo, per "superficie determinata" si intende la superficie per la quale sono state rispettate tutte le condizioni regolamentari.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 [4], l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione;

considerando che la Francia e la Spagna hanno chiesto alla Commissione, rispettivamente il 1° e il 6 aprile 1998, di prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio;

considerando che a partire dal 1993 la Commissione ha registrato un aumento molto considerevole delle importazioni di aglio originario della Cina rispetto agli anni precedenti; che, tenuto conto del prezzo di tale prodotto, il proseguimento delle importazioni avrebbe potuto creare perturbazioni gravi sul mercato comunitario, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CE e, in particolare, di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari; che di conseguenza, con il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/94 [6], la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia con cui è stato limitato il rilascio dei titoli d'importazione d'aglio originario della Cina, per la campagna 1994/1995, ad un determinato quantitativo mensile; che detta misura è stata rinnovata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, dal regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2944/95 [8], dal regolamento (CE) n. 885/96 della Commissione [9] per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997 e dal regolamento (CE) n. 903/97 della Commissione [10] per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998;

considerando che ogni mese le domande di titoli di importazione d'aglio originario della Cina hanno superato in misura molto ampia il quantitativo mensile fissato dal regolamento (CE) n. 903/97; che inoltre l'elevato numero di domande presentate il primo giorno di ogni periodo mensile ha determinato, nel corso di tutta la campagna, il rilascio di titoli d'importazione per quantità inferiori, in generale, all'1 % delle quantità richieste e al rifiuto di tutte le domande presentate successivamente; che tale superamento sistematico dimostra che la pressione sul settore persiste e che, in assenza di misure di salvaguardia, il mercato comunitario dell'aglio sarebbe gravemente perturbato dalle massicce importazioni provenienti dalla Cina; che è quindi indispensabile rinnovare le misure di salvaguardia applicabili all'aglio originario della Cina;

considerando che è opportuno limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un determinato quantitativo periodico a partire dal 1° giugno 1998 fino al 31 maggio 1999 e sospendere il rilascio dei titoli non appena il quantitativo previsto sia raggiunto;

considerando che è opportuno stabilire alcuni criteri relativi alle qualifiche dei richiedenti di titoli e all'utilizzazione degli stessi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° giugno 1998 e il 31 maggio 1999, i titoli d'importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario della Cina sono rilasciati per un quantitativo globale di 12 000 tonnellate, limitatamente ad un quantitativo massimo per ciascuno dei periodi indicati in allegato, alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Per ciascun periodo, il quantitato massimo di cui al paragrafo 1 è pari alla somma:

a) della quantità indicata nell'allegato,

b) delle quantità non richieste nel periodo precedente

e

c) delle quantità non utilizzate, comunicate alla Commissione, dei titoli rilasciati precedenza.

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.
[3] GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.
[4] GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.
[5] GU L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.
[6] GU L 298 del 19. 11. 1994, pag. 26.
[7] GU L 116 del 23. 5. 1995, pag. 23.
[8] GU L 308 del 21. 12. 1995, pag. 17.
[9] GU L 119 del 16. 5. 1996, pag. 12.
[10] GU L 130 del 22. 5. 1997, pag. 6.

3. La Commissione, non appena constati che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1859/93, il quantitativo massimo relativo ad un periodo rischi di essere superato, fissa le condizioni a cui è subordinato il rilascio dei titoli.

Articolo 2

1. Le domande di titoli di importazione di aglio originario della Cina possono essere presentate esclusivamente da importatori di prodotti ortofrutticoli ai sensi del paragrafo 2.

2. Per importatori di prodotti ortofrutticoli si intendono gli operatori, agenti economici, persone fisiche e giuridiche, agenti individuali o associazioni, che abbiano importato o esportato, nel corso di ciascuno dei due anni precedenti, un quantitativo minimo di 50 tonnellate all'anno di prodotti ortofrutticoli contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il rispetto di tale condizione è comprovato, da un lato, dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da una prova alternativa ammessa dallo Stato membro e, dall'altro, dalle prove relative all'importazione e/o all'esportazione. Se un importatore ha ottenuto titoli di importazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1859/93 nel corso dell'anno solare precedente, è tenuto a comprovare di avere effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, come persona fisica o come persona giuridica almeno il 50 % del quantitativo che gli era stato assegnato.

3. Per ciascuno dei periodi indicati nell'allegato, ogni importatore ai sensi del paragrafo 2 può presentare non più di due domande di titolo, con almeno cinque giorni di intervallo tra una domanda e l'altra. Ogni domanda verte al massimo su un quantitativo pari al 50 % di quello indicato nell'allegato per il rispettivo periodo.

4. Gli importatori ai sensi del paragrafo 2 corredano le rispettive domande delle informazioni che permettono di verificare, con soddisfazione delle autorità nazionali competenti, il rispetto delle condizioni ivi previste.

5. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3719/88, i diritti connessi ai titoli di importazione assegnati per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in t)

Periodi	Periodi di presentazione della domanda	Quantità
Giugno	1° giugno — 2 luglio 1998	1 000
Luglio	3 luglio — 6 agosto 1998	1 000
Agosto	7 agosto — 3 settembre 1998	1 000
Settembre	4 settembre — 1° ottobre 1998	1 000
Ottobre	2 ottobre — 5 novembre 1998	1 000
Novembre	6 novembre — 3 dicembre 1998	1 000
Dicembre	4 dicembre 1998 — 7 gennaio 1999	1 000
Gennaio	8 gennaio — 4 febbraio 1999	1 000
Febbraio	5 febbraio — 4 marzo 1999	1 000
Marzo	5 marzo — 1° aprile 1999	1 000
Aprile	2 aprile — 6 maggio 1999	1 000
Maggio	7 maggio — 31 maggio 1999	1 000

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni dall'Irlanda del Nord di prodotti ottenuti da bovini, nel quadro del programma di esportazione di mandrie certificate, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/351/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]),

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE,

vista la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE, in particolare l'articolo 6 paragrafo 5 ([4]),

considerando che l'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE dispone che la Commissione fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti di cui al suddetto articolo, previa esecuzione delle ispezioni comunitarie e dopo aver informato gli Stati membri;

considerando che dalle ispezioni effettuate dai servizi della Commissione in Irlanda dal 20 al 22 aprile 1998, segnatamente allo scopo di valutare il sistema di controlli veterinari in base agli articoli 6 e 7 della decisione 98/256/CE, è risultato che le condizioni stabilite sono adeguatamente rispettate;

considerando che al momento dell'adozione della decisione 98/256/CE, conformemente alla sua prassi abituale in materia di relazioni sulle ispezioni, la Commissione si è impegnata a presentare agli Stati membri, riuniti nel comitato veterinario permanente, i risultati dell'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, nonché le conclusioni tratte da tali risultati; che tale presentazione è stata effettuata; che la data è quindi fissata al 1° giugno 1998,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 98/256/CE è il 1° giugno 1998.

([1]) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
([3]) GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
([4]) GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 32.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione